

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE
DEL PROFESSIONISTA
NELLA PREVENZIONE INCENDI



ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI DEL VENETO

23 MAGGIO 2014

Avv. Francesco Pasquino - Studio Legale Pasquino & Associati



IL D.P.R. N. 151/2011

Ai sensi dell'art. 4 co. 1: "Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta."



La legge 241/1990 come modificata dall'art. 49 co. 4bis del D.L. 31 maggio 2010 n° 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122

L'art. 19 co. 1 stabilisce che la segnalazione (SCIA) è corredata:

- Dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 nr. 445;
- Nonché dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati;
- Dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38 co. 4 del decreto legge 25.06.2008 nr. 122 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nr. 133 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.



IL D.P.R. N. 151/2011

I soggetti coinvolti:

- il titolare dell'impresa
- il tecnico abilitato
- il tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL PROFESSIONISTA
NELLA PREVENZIONE INCENDI



IL D.P.R. N. 151/2011

COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI

TITOLARE DELL'ATTIVITA' -> **segnala** l'inizio dell'attività:

rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali di cui all'art. 46 e per i fatti previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 445/2000, dichiara di aver adempiuto alle prescrizioni previsti dal d. lgs. n. 81/2008 (artt. 17,18,28,36,37,43,46,80,163 e 289);

TECNICO ABILITATO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE → **assevera** la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzioni incendi e/o al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VVF;

TECNICO ABILITATO ED ISCRITTO NEGLI APPOSITI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO → **elabora e redige** le dichiarazioni e le certificazioni che devono comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio.

Avv. Francesco Pasquino - Studio Legale Pasquino & Associati



IL D.P.R. N. 151/2011

TRE DISTINTE CATEGORIE DI ATTIVITA' (A-B-C) in relazione:

- alla presenza di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi; al rischio connesso all'attività e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Le asseverazioni dei tecnici abilitati riguardano la conformità dell'opera:

CATEGORIA A → alla regola tecnica;

CATEGORIA B e C → 1) alla regola tecnica, se l'attività è oggetto di specifiche regole tecniche;

2) al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F.



ASSEVERAZIONE

Nella lingua italiana significa “affermare con solennità”



porre in essere una dichiarazione di particolare **rilevanza formale** e di **particolare valore** nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto;

tale dichiarazione deve offrire le stesse **garanzie di legalità e correttezza** dell'intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi.



CERTIFICAZIONE

CERTIFICATO: atto volto a provare l'oggettiva verità di ciò che in esso è affermato



proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di pubblica necessità: **trattasi di attestazioni scientifiche o tecniche;**

il concetto di certificazione è più ampio di quello di certificato amministrativo, in quanto comprende anche **attestazioni relative ad attività compiute dall'autore o avvenute in sua presenza.**



IL D.P.R. N. 151/2011

L'art. 5 del DPR 1 agosto 2011 nr. 151 stabilisce che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite:

- una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, co. 7. il comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione;
- un'asseverazione resa da un professionista abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio.



IL REGIME SANZIONATORIO
LA LEGGE N. 241/1990 E S.M.

L'art. 19 co. 6 della legge 241/1990 come modificata dall'art. 498 co. 4 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che" Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 é punito con la reclusione da uno a tre anni."



IL REGIME SANZIONATORIO

ART. 483 C.P.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

«Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale ,in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni».



IL REGIME SANZIONATORIO ARTICOLO 481

FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ.

«Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro».



IL REGIME SANZIONATORIO

Falsità materiali

Ai sensi dell'art. 482 c.p. : «Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo».

Le pene previste nei citati articoli variano da sei mesi a dieci anni.

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL PROFESSIONISTA
NELLA PREVENZIONE INCENDI



IL REGIME SANZIONATORIO
IL D. LGS. N. 139/2006

Ai sensi dell'art. 20 co.1: " Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1."

Ai sensi del co. 2: " Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime"

Ai sensi del co. 3: " erme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo."



IL REGIME SANZIONATORIO

Il D. LGS n. 81/2008

Nel caso di attività caratterizzate dalla presenza di lavoratori si applica anche la normativa di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81, con i relativi adempimenti di cui agli artt. 17,18,19,20,22,23,24,26,29,36,37,43,46,64,80,85,100,163,164,289, 290,291,292,293,294.



IL REGIME SANZIONATORIO

Il D. LGS n. 81/2008

In particolare l'art. 68 sanziona con l'arresto da due a quattro mesi, o con l'ammenda da euro 1.000,00 a 4.800,00, la mancata richiesta del parere di conformità sul progetto e la visita di controllo ai fini del rilascio del CPI, per le aziende nella quali si producono, impiegano, sviluppano, detengono, prodotti infiammabili, incendiabili, esplosivi, ovvero aziende che presentano gravi pericoli per i lavoratori in caso di incendio.



IL REGIME SANZIONATORIO

Il D. LGS n. 758/1994

ART. 24 Estinzione del reato.

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento di un quarto del massimo della pena.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.



IL REGIME SANZIONATORIO

Art. 423 c.p. e 449 c.p.

“Chiunque cagiona per colpa un incendio è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art.423

“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni”.

Art. 437 c.p.

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.



LA RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità extracontrattuale verso i terzi del titolare dell'impresa e dei professionisti:

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

La responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del titolare dell'impresa per inadempimento contrattuale

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL PROFESSIONISTA
NELLA PREVENZIONE INCENDI



AVV. FRANCESCO PASQUINO
STUDIO LEGALE PASQUINO&ASSOCIATI
CONTRÀ SAN MARCO, 37
36100 – VICENZA

Tel. 0444/545177 - e-mail: f.pasquino@pasquinoeassociati.it

Avv. Francesco Pasquino - Studio Legale Pasquino & Associati